

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1867 del 29/03/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: LAFER SPA. ATTIVITÀ: "TRATTAMENTO COMPONENTI METALLICI E PRODUZIONE GABBIE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN PIACENZA, STRADA PER CORTEMAGGIORE N. 31.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1886 del 27/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventinove MARZO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: LAFER SPA.

ATTIVITÀ: "TRATTAMENTO COMPONENTI METALLICI E PRODUZIONE GABBIE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN PIACENZA, STRADA PER CORTEMAGGIORE N. 31.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale det-amb n. 1395 del 23/03/2021 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) in favore della ditta LAFER SPA (C.F. 00122880339), rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 55374 del 05/05/2021, acquisito al prot. ARPAE n. 70706 in pari data, per l'attività di "trattamento componenti metallici e produzione gabbie di ferro" svolta nello stabilimento sito in Piacenza, Strada per Cortemaggiore n. 31, (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione* agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della

Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n. 3 scarichi (S01, S02 ed S03) di acque utilizzate per scopi geotermici, aventi recapito in acque sotterranee;

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
- la determinazione dirigenziale det-amb n. 4323 del 31/08/2021 con cui è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, la suddetta D.D. n. 1395/2021, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera" (provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Piacenza prot. n. 113450 del 22/09/2021, acquisito al prot. Arpae n. 146019 in pari data);

Premesso che:

- con nota del 10/10/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 175536 del 16/10/2023, il SUAP del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta LAFER SPA (C.F. 00122880339), per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta determinazione dirigenziale det-amb n. 1395/2021, (come aggiornata con d.d. det-amb n. 4323/2021), per l'attività di "trattamento componenti metallici e produzione gabbie di ferro" svolta nello stabilimento sito in Piacenza, Strada per Cortemaggiore n. 31, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*modifica sostanziale*);
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione* agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n. 3 scarichi (S01, S02 ed S03) di acque utilizzate per scopi geotermici (*modifica sostanziale per scarico S04*);
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico (*proseguimento senza modifiche*);
- con nota prot. n. 193922 del 15/11/2023 è stata richiesta la documentazione a completamento/rettifica dell'istanza, in quanto lo scarico S04, inserito nell'istanza di modifica, risulta già autorizzato nell'AUA vigente intestata alla ditta PAVER SPA (come scarico in forma associata);
- con nota assunta al prot. Arpae n. 204476 del 01/12/2023 è stata acquisita la documentazione a completamento/rettifica dell'istanza;
- con nota prot. n. 213602 del 15/12/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90,

Considerato che:

- con nota prot. n. 217992 del 22/12/2023 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 8410 del 16/01/2024 questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa per la matrice "emissioni in atmosfera"; per quanto riguarda la matrice "scarichi" è stato chiesto di esplicitare che gli scarichi S01, S02 ed S03 non hanno subito variazioni rispetto a quanto autorizzato con la suddetta determinazione dirigenziale det-amb n. 1395 del 23/03/2021;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 16428 del 29/01/2024 è stata prodotta dalla ditta la documentazione integrativa per la matrice "emissioni in atmosfera"; per quanto concerne la matrice scarichi è stato confermato che non sono intervenute variazioni di alcun tipo rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- con nota prot. n. 22620 del 07/02/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa e nel contempo è stato chiesto alla ditta il completamento della stessa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 30439 del 16/02/2024, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 33010 del 20/02/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni, richiedendo ulteriori chiarimenti;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 37629 del 27/02/2024, la ditta ha prodotto la documentazione a ulteriore chiarimento;
- con nota prot. n. 42587 del 05/03/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a ulteriore chiarimento, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 19 del 13/03/2024 Sinadoc 36653/2023) risulta che:

- le modifiche riguardano:
 - lo spostamento del reparto controllo e spedizione dello stabilimento rivestimenti PVD a scapito di una parte dello stabilimento lavorazione ferro per c.a.;

- l'ampliamento del comparto componenti rivestimenti PVD, sempre a scapito di una parte dello stabilimento lavorazione ferro per c.a.;
 - l'ampliamento del reparto affilatura e lo spostamento dell'officina/manutenzione, negli spazi lasciati liberi causa lo spostamento del reparto locale controllo e spedizione con realizzazione di 3 nuovi punti di emissione: E44a (captazione e filtrazione nebbie d'oli, a servizio delle affilatrici M41, M42, M43, M44, M45 ed M49 – nuova), E36a ed E36b (estrazione calore di condensazione chiller raffreddamento olio rettifiche). L'esistente emissione E44 avrà una riduzione di portata e convoglierà le emissioni derivanti dalle affilatrici M34, M46, M47, M48, M52;
 - lo spostamento dell'emissione E40 (Aspirazione saldatura manutenzione) dovuta al ricollocamento del locale manutenzione in posizione adiacente all'affilatura 2;
 - l'aumento dei giorni lavorativi che saranno 250 annui;
 - l'eliminazione dell'emissione E45;
 - l'eliminazione dei torrini E4, E5, E6, E7, E18, E19, E20, E21, E22 ed E23 per effetto dell'installazione di un impianto fotovoltaico; dal quadro riassuntivo e dalla planimetria emerge che non vi saranno più neppure E8 ed E9;
 - il convogliamento ad E31 di M53, M54, M55, M56, M57 e M58 e l'eliminazione di M14;
 - il convogliamento ad E32 di M8 e M59;
- in merito a quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, l'azienda dichiara di rifornirsi di acetilene in bombole singole esenti da dimetilformammide (sostanza classificata H360D);

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 41726 del 04/03/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 30100 del 04/03/2024 (prot. ARPAE n. 42262 del 04/03/2024) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:
 - durante tutte le fasi di lavoro produttive generanti emissioni, i sistemi di aspirazione dovranno essere mantenuti in costante funzionamento al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - per quanto concerne l'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura, dovrà essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/sec, ai fini di un'efficace protezione degli addetti; si dovranno inoltre evitare correnti d'aria interferenti con la captazione.
 - relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, data la presenza di torri evaporative, si dovrà rispettare quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio;
- nota prot. n. 44913 del 11/03/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 47264 del 12/03/2024) - Comune di Piacenza: parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";

Dato atto che:

- dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), al fine dell'acquisizione della comunicazione antimafia, come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, la ditta "LAFER SPA" risulta iscritta alla White List (art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012) istituita presso la Prefettura di competenza con scadenza 07/09/2024;
- tale iscrizione alla White List è equipollente e sostituisce il rilascio della comunicazione antimafia (art. 1, commi 52 e 52-bis della legge n. 190/2012 e D.P. C.M. 18 aprile 2013);

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto,

ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa

di assumere la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della determinazione dirigenziale det-amb n. 1395 del 23/03/2021, rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 55374 del 05/05/2021, (aggiornata con determinazione dirigenziale det-amb n. 4323 del 31/08/2021)- in favore della ditta LAFER SPA (C.F. 00122880339), per l'attività di "trattamento componenti metallici e produzione gabbie di ferro", svolta nello stabilimento sito in Piacenza, Strada per Cortemaggiore n. 31, (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione* agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n. 3 scarichi (S01, S02 ed S03) di acque utilizzate per scopi geotermici, aventi recapito in acque sotterranee;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
- di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E13 LAVAGGIO AD ULTRASUONI PVD1 (M19)

Portata massima	1700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E24 SALDATURA A FILO (M75)

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E25 SABBIA TRICHI MANUALI (M29, M30, M31, M33 E M36)

Portata massima	5600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E27 DECOATING (I1)

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E28 VASCHE IMMERSIONE (I2, I4)

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g

Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E29 PULIZIA ATTREZZATURE (F1, F2, F3, F4, M52)

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E31 FORNI COATING (M1, M2, M3, M4, M15, M16, M17, M18, M53, M54, M55, M56, M57, M58)

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E32 FORNI COATING (M8, M9, M10, M11, M12, M13, M59)

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E33 VASCHE IMMERSIONE (I3)

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Acido fluoridrico, fluoro e composti inorganici del fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E34 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M42)

EMISSIONE N. E35 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M43)

EMISSIONE N. E36 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M44)

EMISSIONE N. E36A CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M45)

EMISSIONE N. E36B CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M49)

EMISSIONE N. E37 CABINA DI PULIZIA MANUTENZIONE (M50)

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E38 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M48)

EMISSIONE N. E39 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M47)

EMISSIONE N. E40 SALDATURA MANUTENZIONE (M51)

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,2 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³

monossido di carbonio 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E41 TORRE EVAPORATIVA (M28)

EMISSIONE N. E42 TORRE EVAPORATIVA (M28)

EMISSIONE N. E43 CALORE RAFFREDDAMENTO MACCHINE UTENSILI (M41)

EMISSIONE N. E44 ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI REPARTO AFFILATURA 1 (M34, M45, M46, M47, M48, M52)

Portata massima 6500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 250 gg/a
Altezza minima 11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri 10 mg/Nm³
Nebbie di oli 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E44A ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI REPARTO AFFILATURA 2 (M41, M42, M43, M44, M45, M49)

Portata massima 8000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 250 gg/a
Altezza minima 11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri 10 mg/Nm³
Nebbie di oli 5 mg/Nm³

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare, per quanto concerne l'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura, deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/s;
- b) in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da un medesimo sistema di aspirazione deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la diluizione degli inquinanti;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E40 il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione stante la sua esigua durata di funzionamento e, con frequenza annuale, i relativi consumi annui di materiale per saldatura devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- d) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e, con l'esclusione di E34, E35, E36, E36A, E36B, E38, E39, E41, E42 ed E43, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni **E13, E24, E25, E27, E28, E29, E31, E32, E33, E37, E44 ed E44A** devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- f) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- g) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- h) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- i) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- j) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- k) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- l) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- m) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- n) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O)**: UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂)**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **metalli**: UNI EN 14385:2004;
 - **acido fluoridrico, fluoro e composti inorganici del fluoro**: metodo UNI CEN/TS 17340:2021 o UNI 10787:1999;
 - **sostanze alcaline (esprese come Na₂O)**: campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
 - **nebbie di oli**: UNI EN 13284-1:2017 e UNICHIM 759;
- o) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- q) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- r) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

- s) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- t) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- u) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- v) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- w) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- x) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- y) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, **all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), ed al Comune** nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **un monitoraggio di E44** effettuato, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime e **tre monitoraggi di E44A** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- z) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- aa) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- bb) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- cc) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

3. di impartire per quanto attiene l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n. 3 scarichi di acque utilizzate per scambio termico aventi recapito in acque sotterranee mediante n. 3 pozzi di reimmissione S01, S02 ed S03, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il volume delle acque reimmesse nel pozzo di reimmissione S01 non deve superare i 345.000 m³/anno;
- b) il volume delle acque reimmesse nella coppia di pozzi di reimmissione S02 – S03 non deve superare i 200.000 mc/ anno;
- c) dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae di Piacenza ogni eventuale modifica delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- d) dovrà essere eseguito un monitoraggio della qualità dell'acqua di falda con le seguenti modalità:
- Acqua di presa: un'analisi annuale per la ricerca dei seguenti parametri: pH, Conducibilità e Potenziale Redox; la determinazione della temperatura e della portata andrà effettuata con frequenza semestrale;
 - Acqua di resa: controlli da effettuarsi con frequenza semestrale nella prima metà del mese di aprile e di ottobre di ciascun anno ricercando i seguenti parametri: Temperatura, pH, Conducibilità, Potenziale redox, carica batterica totale a 20°C. Il controllo della temperatura e della portata è necessario al fine di valutare nel tempo il valore del ΔT (°C) e la funzionalità del sistema;
- e) tutti i dati di monitoraggio sopra elencati dovranno essere inviati, annualmente all'ARPAE al fine di consentire una valutazione tecnica dell'incidenza sulla falda;
- f) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano, provvisoriamente, il regime e la qualità dello scarico il titolare dello stesso è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;

4. di fare salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- che devono essere evitate correnti d'aria interferenti con la captazione degli inquinanti;
- che, relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, data la presenza di torri evaporative, deve essere rispettato quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio;
- quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs. 102/20;

- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto, altresì, che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.